CHIAPPORI - BENZI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Dott. DOMENICO CHIAPPORI - REVISORE CONTABILE
Dott.sa MAURA BENZI - REVISORE CONTABILE

Dott.sa VALERIA MASSOLLO
Dott. FEDERICO FERRANTE
Dott. ROBERTO MAZZITELLI
Dott. UMBERTO CARRARA

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Circolare mensile per l'impresa

Numero 12 quater – Dicembre 2019 (supplemento)

INDICE

Compensazione crediti in F24 con più vincoli *pag. 2*

VIA PALESTRO 15/9 - 16122 GENOVA - TEL. 010. 81 09 90 - 010. 839 90 96 - FAX 010. 88 82 30
CODICE FISCALE E PARTITA IVA : 03339810107
E-mail : amministrazione@chiappori-benzi.it

COMPENSAZIONE CREDITI IN F24 CON PIU' VINCOLI

Il Decreto Legge n.124, del 26 ottobre 2019 cd. "Collegato Fiscale", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.252 del 27/10/2019, recante *«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»,* è intervenuto in materia di compensazione dei crediti d'imposta.

In particolare è stata prevista una serie di nuovi obblighi, tra i quali si segnalano:

1) **l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP** per la compensazione dei relativi **crediti superiori a 5.000,00 euro**;

2) **l'estensione dell'obbligo di utilizzare i sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni**

In linea di principio le nuove disposizioni decorrono dalla data di pubblicazione di G.U. e quindi dal 27/10/2019.

Tuttavia, poichè l'articolo 3 del comma 2 dello Statuto del contribuente stabilisce che "*in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti*", i nuovi obblighi saranno effettivamente operativi, dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.L., ovvero dal **27/12/2019**.

1) Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP

L'art. 3 co. 1 del DL 124/2019 dispone l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione "orizzontale" nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, relativi:

- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- all'IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**.

Si tratta quindi dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

NB: la nuova regola di presentazione preventiva della dichiarazione, per la compensazione di crediti superiori a 5.000,00 euro annui, non dovrebbe applicarsi a quelli emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770).

I. Riepilogo:

Compensazione dei crediti relativi all'IRPEF/IRES e relative addizionali, alle imposte sostitutive e all'IRAP	
Crediti maturati prima del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019	
Importo	**Disciplina applicabile**
Fino a 5.000,00 euro	Compensazione dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito.
Oltre 5.000,00 euro	Compensazione dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito, purché la dichiarazione dalla quale emerge venga presentata munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
Crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019	
Importo	**Disciplina applicabile**
Fino a 5.000,00 euro	Compensazione dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito.
Oltre 5.000,00 euro	Compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, munita del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (salvo esonero in base al regime premiale ISA).

2) Obbligo dell'uso dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24

L'art. 3 co. 2 del DL 124/2019 apporta alcune modifiche al co. 49-bis dell'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223, allargando l'obbligo di utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.

Nella sostanza, i **contribuenti titolari** e **non titolari di partita IVA**, sono obbligati a utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni di qualsiasi importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
- di tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta.

Con quest'ultima previsione si è voluto estendere l'obbligo in esame anche alle compensazioni di crediti relativi ai **rimborsi/*bonus*** erogati ai dipendenti o soggetti assimilati, in particolare:

- i crediti relativi ai **rimborsi erogati dai sostituti d'imposta a seguito della presentazione dei modelli 730**;
- i crediti relativi al c.d. "***bonus* Renzi**" (artt. 13 co. 1-bis del TUIR e 1 co. 15 della L. 190/2014).

Ai sensi dell'art. 3 co. 3 del DL 124/2019, le nuove disposizioni relative all'utilizzo dei sistemi telematici si applicano con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**.

I. I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

a) Servizio "F24 on line"

Per usufruire del servizio "F24 *on line*" è necessario:

- avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane S.p.A., sul quale addebitare le somme dovute;
- essere in possesso del *pincode* di abilitazione.

Il modello F24 viene:

- compilato attraverso il *software* scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite programmi disponibili sul mercato;
- inviato telematicamente attraverso il sito della stessa Agenzia.

b) Servizio "F24 web"

Il servizio "F24 web" consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun *software*.

Il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate.

c) <u>Servizio "F24 intermediari"</u>

Il servizio "F24 intermediari" è riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti *on line* delle somme dovute dai propri clienti:

- con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi ("F24 cumulativo"); il contribuente intestatario del modello F24 deve essere l'unico intestatario del conto corrente, oppure un cointestatario (es. con il coniuge), ma con abilitazione a operare con firma disgiunta;
- oppure sul conto corrente dell'intermediario medesimo ("F24 addebito unico").

II. Riepilogo:

Modalità di presentazione dei modelli F24 - Crediti maturati prima del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019		
Casistica	**Soggetti titolari di partita IVA**	**Soggetti non titolari di partita IVA**
Modelli F24 senza compensazioni, con saldo a debito di qualsiasi importo	Obbligo di presentare le deleghe attraverso: ✦ i servizi dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo"); ✦ oppure i servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o a altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, *home banking*).	Presentazione telematica delle deleghe attraverso: ✦ i servizi dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo"); ✦ oppure i servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o a altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, *home banking*). È, comunque, possibile avvalersi della presentazione cartacea dei modelli F24.
Modelli F24 che presentano compensazioni, con saldo a debito	Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo"). In caso di compensazioni "interne" o "verticali" è possibile avvalersi dei servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, *home banking*).	Obbligo di presentare le deleghe attraverso: ✦ i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo"); ✦ oppure i servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, *home banking*).
Modelli F24 a saldo zero	Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo").	
Crediti d'imposta a fini agevolativi	Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo") in relazione ai codici tributo indicati negli Allegati 1 e 2 della ris. 68/2017.	Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo") in relazione ai codici tributo indicati nell'Allegato 1 della ris. 68/2017.

Modalità di presentazione dei modelli F24 - Crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019		
Casistica	**Soggetti titolari di partita IVA**	**Soggetti non titolari di partita IVA**
Modelli F24 senza compensazioni, con saldo a debito di qualsiasi importo	Obbligo di presentare le deleghe attraverso: ✦ i servizi dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo"); ✦ oppure i servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, *home banking*).	Presentazione telematica delle deleghe attraverso: ✦ i servizi dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo"); ✦ oppure i servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, *home banking*). È, comunque, possibile avvalersi della presentazione cartacea dei modelli F24.
Modelli F24 che presentano compensazioni, con saldo a debito	Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo"). In caso di compensazioni "interne" o "verticali" è possibile avvalersi dei servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, *home banking*).	Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo"). In caso di compensazioni "interne" o "verticali" è possibile avvalersi dei servizi messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento (ad esempio, *home banking*).
Modelli F24 a saldo zero	Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo").	
Crediti d'imposta a fini agevolativi	Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo").	Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo").

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI